



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 17

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Valdegamberi, Cestari, Ciambetti, Corsi, Dolfin, Puppato, Barbisan e Venturini

MISURE A FAVORE DELLE PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEI COMUNI MONTANI CON POPOLAZIONE FINO A 1.000 ABITANTI E NEI CENTRI ABITATI FINO A 500 ABITANTI DEGLI ALTRI COMUNI MONTANI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 gennaio 2022.

MISURE A FAVORE DELLE PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEI COMUNI MONTANI CON POPOLAZIONE FINO A 1.000 ABITANTI E NEI CENTRI ABITATI FINO A 500 ABITANTI DEGLI ALTRI COMUNI MONTANI

Relazione:

La montagna italiana comprende 2.272 comuni montani al di sotto dei 2.000 abitanti. Le dimensioni demografiche dei comuni montani sono ridotte, a volte ridottissime, con una densità di popolazione intorno ai 30 abitanti per chilometro quadrato, contro una media di 79 abitanti per chilometro quadrato dei piccoli comuni non montani, al di sotto dei 2.000 abitanti. Determinate zone, soprattutto di alta montagna, sono ormai da tempo abbandonate o in via di spopolamento. L'età media è molto avanzata. I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso. Le attività produttive si stanno progressivamente spegnendo per la mancanza di infrastrutture adeguate legate alle comunicazioni materiali, di carattere stradale e ferroviario, e anche immateriali, nonostante lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione. Questo ha causato un progressivo abbandono della montagna da parte delle giovani generazioni con ulteriore aggravamento dei problemi, lasciando le fasce deboli della popolazione dei piccoli Comuni montani sempre più a rischio di perdere i fondamentali servizi forniti dalle attività commerciali essenziali, come ad esempio i bar e, soprattutto, i piccoli negozi di generi alimentari, attività economiche che non riescono più a sostenersi con i ricavi a causa degli alti costi di gestione e della sempre crescente burocrazia, che rappresenta un costo sempre meno sostenibile per queste piccole realtà. Queste attività sono diventate, nel tempo, anche gli unici luoghi di aggregazione per la gente dei piccoli paesi di montagna i quali sono stati privati dell'apporto aggregativo delle parrocchie. Con questo DDL si vuole riconoscere il servizio sociale che le piccole attività commerciali svolgono a favore delle fasce deboli della popolazione di questi piccoli borghi. A queste attività, perciò, va destinato un sostegno economico, che si traduce in primis nella semplificazione burocratica degli adempimenti fiscali e la possibilità di pagare in modo cumulativo e forfetario, con un unico versamento omnicomprensivo, le imposte sul reddito nazionali, regionali e comunali, sul valore aggiunto e sull'Irap. Ciò rappresenta un riconoscimento concreto per la funzione aggregatrice e sociale che essi svolgono nei confronti di comunità altrimenti destinate a sparire, con ricadute sociali e ambientali rilevanti a discapito dell'intera collettività. Non è possibile applicare a queste micro-realtà marginali lo stesso trattamento fiscale e burocratico di coloro che fanno fatturati elevati nelle zone urbanizzate della città. Questi piccoli esercizi commerciali possono così ridurre le spese per consulenti e versare in un'unica soluzione concordata con l'amministrazione finanziaria le imposte dovute e, qualora la loro richiesta rimarrà priva di risposta, potranno applicare un'imposta forfetaria sostitutiva pari al 4% del loro fatturato. Le finalità di interesse pubblico derivante dalla permanenza in montagna di questi servizi, giustificano ampiamente questo trattamento fiscale differenziato e semplificato. Ciò potrà permettere la limitazione di danni per la collettività derivanti dal processo di spopolamento, con conseguente perdita di importanti identità culturali e abbandono della manutenzione del territorio rurale con beneficio per l'intera collettività nazionale.

MISURE A FAVORE DELLE PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEI COMUNI MONTANI CON POPOLAZIONE FINO A 1.000 ABITANTI E NEI CENTRI ABITATI FINO A 500 ABITANTI DEGLI ALTRI COMUNI MONTANI

Art. 1 - Agevolazione e semplificazioni per piccoli imprenditori commerciali in territori montani.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito come segue:

“1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione delle imposte sul reddito d'impresa, delle addizionali regionali e comunali, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto per le attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro d'affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. L'amministrazione finanziaria ha trenta giorni di tempo per rispondere alla richiesta formulata dall'esercente, trascorsi i quali l'imposta dovuta è calcolata nella misura forfetaria pari al 4 per cento del fatturato. Le imprese saranno esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile, comprese le dichiarazioni e le certificazioni fiscali, fatto salvo l'obbligo alla conservazione delle fatture e delle ricevute fiscali”.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Agevolazione e semplificazioni per piccoli imprenditori commerciali in territori montani..... | 3 |
|---|---|